



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FISCHETTI	GIULIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRECO	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2406/11
depositato il 10/10/2011

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 106201100064158-77 I.V.A. + IRPEF
2007

ADD.LI
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
BRESCIA AVV. GRAZIA
VIA B. LEONE, 1/B 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO AVV. STEFANIA
CORSO UMBERTO I 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
AG. ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO
VIA PLATEJA N. 30 74121 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2406/11

UDIENZA DEL

17/03/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1643

PRONUNCIATA IL:

17 MAR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17 MAR. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO
dr. Giuseppe Perillo

TARANTO---CTP---Rgr. 2406/11

Il ricorso è proposto contro Equitalia Pragma SpA ed avverso il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. 10620110006415877 e con il quale viene richiesta IRPEF ed accessori per l'annualità di imposta 2007.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta per inesistenza della notifica effettuata direttamente da Equitalia senza l'intervento del soggetto intermediario come previsto dalla legge.

Rileva altresì il ricorrente la mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella e, evidenziando la mancanza di motivazione della richiesta e la mancata notifica della comunicazione di irregolarità, conclude chiedendo l'annullamento del ruolo.

Equitalia Sud SpA è costituita nel giudizio e per le ragioni di propria competenza sostiene la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto, chiamata in causa nel corso del procedimento, dichiara la piena conformità alle norme di riferimento del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

In data 6-3-2015 il ricorrente deposita proprie "memorie illustrative" nelle quali torna ad evidenziare le ragioni delle proprie lagnanze e conferma la richiesta di annullamento del ruolo.

ESAMINATI gli ATTI la Commissione deve rilevare che il contenuto della cartella di pagamento non soddisfa la previsione della L. 241/90 e dello Statuto del contribuente in relazione alla obbligatorietà della motivazione degli atti della pubblica amministrazione.

Da quanto riportato nella cartella infatti, non è possibile comprendere l'iter logico giuridico seguito dall'Ente impositore per giungere alle richieste e tale carenza priva della naturale validità la richiesta medesima.

Invero nei propri atti di costituzione in giudizio l'Agenzia ha riportato che la richiesta era scaturita dalla liquidazione della dichiarazione ex art. 36/bis-DPR 600/73, ma deve sottolineare la Commissione che le citate indicazioni non possono considerarsi sostitutive della motivazione da esporre per legge sul primo atto di richiesta che raggiunge il contribuente.

Nel caso di specie il ruolo è stato lasciato senza comprensione, lo stesso non può ottenere conferma in questa sede e le richieste del ricorrente devono essere accolte.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso:

**dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata;

**liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in € ~~1.000.000,00~~ cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse per il loro 50% a carico di Equitalia Sud SpA Taranto e per il restante 50% a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che le stesse (tute) siano pagate all'ultimo difensore costituito dichiaratosene anticipatorio.

Così deciso il giorno 17-3-2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Giulio Fischetti)

